

Ebrei e cristiani nella Siena del Settecento. Tracce di relazioni proibite dalla «libertà di passeggiare fuori dal ghetto» all'eccidio del Viva Maria

1. UN DELITTO TRA «LIBIDINIS CAUSA» ED «IN OBBROBRIUM DOMINI NOSTRI JESU CHRISTI»

Nei *Libri Due delle Istituzioni civili accomodate all'uso del foro* Francesco Forti affermava che per il «commercio familiare tra ebrei e cristiani» – poggiante sulla *disparitas cultus* – «non erano più in uso le gravissime leggi del secolo XVII [...] se si prescinde da ciò che riguarda la copula perfidiosa»¹. Illustrando la legislazione toscana, Lorenzo Cantini riconduceva quell'«abominevole delitto» alla «setta e perfidia giudaica»². Nel 1826, in una delle *Cause celebri* Giovanni Carmignani trattava di «copula perfidiosa»³. Tra i giuristi del granducato era dunque in uso un termine allusivo al preteso carattere distintivo di un'immutabile natura attribuita al popolo ebraico, la «giudaica perfidia»⁴. Nel difendere M.A., «nata ed educata cristiana», Carmignani negava però alla «copula perfidiosa» la natura di «peccato»; ne indicava l'elemento costitutivo nel «pubblico scandalo», condizione per punire un «delitto contro la pubblica religione», «dalla legge dello Stato punito»⁵. Quella memoria difensiva era ancora celebre nel 1909, anche se Giovanni Rosadi ricor-

¹ F. FORTI, *Libri Due delle istituzioni civili accomodate all'uso del foro*, II, Firenze, Vieusseux, 1840, pp. 40, 103, 111, su cui L. MANNORI, *Forti, Francesco*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 889-890.

² L. CANTINI, *Legislazione toscana raccolta e illustrata dal dottore Lorenzo Collini*, II, Firenze, Albizziniana, 1800, p. 389, su cui *Tecniche di normazione e pratica giuridica in Toscana in età granducale. Studi e ricerche a margine della Legislazione toscana raccolta e illustrata dal dottore Lorenzo Cantini Firenze 1800-1808*, a cura di M. MONTORZI, Pisa, Ets, 2006.

³ G. CARMIGNANI, *Cod. Leop. art. 97*, in *Id.*, *Cause celebri*, I, Pisa, Nistri, 1843, pp. 101-148. Sul «pubblico professore» a Pisa e avvocato, cfr. M. MONTORZI, *Carmignani, Giovanni*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani... cit.*, pp. 451-453; M.P. GERI, *Il magistero di un criminalista di foro. Giovanni Carmignani «avvocato professore di leggi»*, Pisa, Ets, 2015.

⁴ Cfr. D. MENOZZI, «Giudaica perfidia», *Uno stereotipo antisemita fra liturgia e storia*, Bologna, Il Mulino, 2014.

⁵ G. CARMIGNANI, *Cod. Leop. art. 97... cit.*, p. 111. Sui profili normativi e dottrinali in tema di relazioni sessuali proibite nel Granducato di Toscana si può vedere F. COLAO, *Il «commercio d'Ebrei con Cristiani». Profili della giustizia criminale toscana dalle «antiche severe leggi» ad una Causa celebre di Giovanni Carmignani*, in www.historiacius.eu-17/2020, pp. 1-23.

dava la «difesa d'ebreo accusato di commercio d'amore con una cristiana: fatto punito dalla legge d'allora come sacrilegio: vedete dove va a cacciarsi la religione e l'insegnamento religioso»⁶.

Quel «fatto punito» pareva avere una 'doppia veste', di delitto contro la religione e di aggravante dei *delicta carnis*: il culto identificava la «nazione», ma progressivamente perdeva terreno come *ratio* della repressione delle unioni proibite. Ad esempio il criminalista Pietro Cavallo definiva gli ebrei «de populo et corpore civitatis», non «de corpore spirituali», paragonati ai saraceni ed altri «a Iesu Christi Salvatoris nostri vera fide deviantes»⁷. La *Pratica universale* di Marc'Antonio Savelli, magistrato, forte della «disposizione di gius comune», definiva l'ebreo «tollerato dalla Chiesa in memoria della Santissima passione di Cristo nostro Salvatore»⁸. Il tratto distintivo degli israeliti era dunque quello religioso⁹; del resto nella genesi dello stato giurisdizionale toscano il rapporto con la Chiesa era stato decisivo, dal momento che Cosimo aveva ottenuto il titolo di granduca grazie all'appoggio di Pio V¹⁰. Era pertanto diretto «contro gli ebrei» il bando del 6 Maggio 1567 – ricordato da Savelli – che imponeva loro l'obbligo di risiedere nel ghetto e del segno giallo sull'abito; si intendeva evitare la 'contaminazione' sessuale tra donne oneste, meretrici¹¹ e quel particolare «corpo di Nazione separato»¹². La competenza era affidata ai tribunali laici, come attestava la *Pratica criminale* di Vincenzo Guglielmi¹³; già l'art. XI della «Livornina» di Ferdinando I, sottoponeva alle magistrature criminali dello stato gli «ebrei» – esclusi dunque dai «privilegi» – «che si mescolassero con cristiano o cristiana, turco o turca,

⁶ G. ROSADI, *Di Giovanni Carmignani e degli avvocati letterati del suo tempo*, in *La Toscana alla fine del Granducato, Conferenze*, Firenze, Barbera, 1909, p. 110.

⁷ P. CAVALLO, *Resolutionum criminalium centuriae duae Petri Caballi*, Florentiae, in Officina Sermartelliana, 1609, p. 6, su cui M. SAMMARCO, *Cavallo, Pietro*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani... cit.*, pp. 499-500.

⁸ *Privilegi*, in M.A. SAVELLI, *Pratica universale del dottor Marc'Antonio Savelli*, Firenze, Stella, 1665, pp. 153 sgg, su cui D. EDIGATI, *La tolleranza per privilegio nell'Italia di antico regime. Il caso degli ebrei e dei cristiani orientali*, in «Archivio giuridico Serafini», 2020, 3, pp. 927-982.

⁹ Cfr. K. STOW, *Equality under Law, the confessional State and emancipation: the exemple of the Papal State*, in «Jewish History», 2011, 25, 3-4, pp. 319 sgg; L. LUZI, «*Tamquam capsari nostris*», *Il ruolo del giurista di diritto comune nei confronti degli ebrei*, in «Mediterranea. Ricerche storiche», 2012, 24, pp. 111 e seguenti.

¹⁰ Cfr. M. ASCHERI, *Cosimo I legislatore tra emergenze di governo e grandi progetti. Normative 'classiche', regole per i nobili e per lo Stato nuovo di Siena*, in *Le leggi di Cosimo I. Bandi. Ordini, provvisori del primo Granduca di Toscana*, Firenze, Consiglio regionale della Toscana, 2019, pp. 23-37.

¹¹ M.A. SAVELLI, *Pratica... cit.*, p. 153. Sul ghetto in Toscana, cfr. O. FANTOZZI MICALI, *La segregazione urbana: ghetti e quartieri ebraici in Toscana*, Firenze, Alinea, 1995; L. FRATTARELLI FISCHER, *Vivere fuori dal ghetto. Ebrei a Pisa e Livorno (sec. XVI-XVIII)*, Torino, Zamorani, 2009; P. TURRINI, *La Comunità ebraica di Siena. I documenti dell'Archivio di Stato dal medioevo alla Restaurazione*, Siena, Pascal, 2008.

¹² F. FORIT, *Libri Due... cit.*, p. 40.

¹³ V. GUGLIELMI, *Pratica criminale secondo lo stile dello Stato di Toscana*, Pisa, Giovannelli, 1763, p. 117, su cui cfr. D. EDIGATI, *Prima della «Leopoldina». La giustizia criminale toscana tra prassi e riforme legislative nel XVIII secolo*, Napoli, Jovene, 2011, pp. 6 e seguenti.

moro o mora». Si disponeva una pena pecuniaria, e, dopo la terza condanna, «ad arbitrio del giudice»; eventuali delitti connessi, «adulterio, stupro, sodomia», erano rimessi alla «ragione comune e statuti de' luoghi»¹⁴. Dal canto suo l'Inquisizione metteva la sessualità al centro delle sue strategie di controllo; in più occasioni il Sant'Uffizio ripeteva che la pena doveva essere aggravata «per l'intrinseca ingiuria al sacramento del battesimo e alla religione cristiana»¹⁵. Anche i rabbini condannavano ogni contatto, contrastato dai massari, talora in accordo con le autorità cittadine, come «grande peccato»¹⁶. In questo orizzonte le corti granducali avevano anche una vocazione 'moralizzatrice', dal momento che la tutela religiosa coincideva con quella legale¹⁷. La conversione o l'intenzione dell'ebreo e dell'ebrea di convertirsi al cristianesimo giocava un ruolo decisivo nella pena o nella rinuncia alla pena¹⁸.

Il *Dizionario legale* del Sacchetti attestava che, fino a tutto il Settecento, in taluni casi le magistrature toscane avevano comminato pene «accescitate ad arbitrio»¹⁹. Nel severo quadro sanzionatorio, tra *ius commune* e statuti, pesava ancora la tradizione della *damnata commixtio*, ricondotta dai giuristi del medioevo ora all'adulterio, ora alla bestialità²⁰, nell'orizzonte dello stigma per i *Jewish Dogs*²¹. Al proposito, a metà Ottocento Francesco Carrara ricordava una «singolare illazione», per cui si «elevava a delitto gravissimo il concubito del cristiano con la donna turca o israelita»; «si disse sono bestie» – ammoniva il penalista liberale – «perché non hanno battesimo, dunque il commercio carnale con loro è una forma di bestialità». Il *Programma del corso di diritto criminale* riconosceva alla «forza d'ingegno» e «umanità de' pratici» l'aver 'mitigato' l'operatività di quei «giochi di parole che farebbero ridere in una conversazione, ma fanno piangere quando si ricorda che

¹⁴ Cfr. L. FRATTARELLI FISHER, *Le leggi livornine. 1591-1593*, Livorno, Mediaprint, 2019.

¹⁵ Fonti in M. CAFFIERO, *Legami pericolosi. Ebrei e cristiani tra eresia, libri proibiti e stregoneria*, Torino, Einaudi, 2012, p. 224.

¹⁶ Cfr. C. COLAFEMMINA, *Donne, ebrei e cristiani*, in «Quaderni medievali», 1979, 8, pp. 121. Sul controllo della sessualità da parte della Nazione ebraica nel momento in cui le leggi granducali a fine Seicento inasprivano le pene per il commercio carnale cfr. A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino, Einaudi, 1996, pp. 332 sgg; L. FRATTARELLI FISCHER, *Ebrei a Pisa e Livorno fra Inquisizione e garanzie granducali*, in *Le Inquisizioni cristiane e gli ebrei*, a cura di A. PROSPERI, Roma, Lincei, 2003, p. 226.

¹⁷ A. PROSPERI, *Ebrei a Pisa dalle carte dell'Inquisizione romana*, in *Gli ebrei a Pisa (secoli IX-XX)*, Pisa, Ets, 1998, p. 133.

¹⁸ Esempi in P. TURRINI, *La Comunità...* cit., p. 19; B. PORTALEONE, *Commercio carnale con femmina cristiana: i processi a Graziadio Portaleone ebreo mantovano: Monte San Savino (1698-98)*, prefazione di A. FOA, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2008; S. MARCONCINI, *Per amor del cielo. Farsi cristiani a Firenze tra Seicento e Settecento*, Firenze, University press, 2016, p. 155.

¹⁹ G. SACCHETTI, *Dizionario legale*, I, Firenze, Stamperia granducale, 1821, p. 231.

²⁰ Fonti in G. MAZZANTI, *Habere rem cum in dea a christiano est rem habere cum cane iuris interpretatione. La damnata commixtio e il reato di bestialità nella dottrina giuridica di diritto comune*, in www.historiaicius.eu-17/2020, 11/2017.

²¹ K. STOW, *Jewish Dogs. An image and its interpretes*, Stanford, Stanford university press, 2006.

all'appoggio dei medesimi si uccidettero gli uomini e si bruciarono vivi»²². Tra quei «pratici» nel Tribunale di giustizia di Siena nel Settecento si citava ancora Prospero Farinacci, a proposito del *De judaeo rem habente cum muliere christiana*, delitto ricompreso tra i *delicta carnis*, punito con la morte «ex lege Veteris Testamenti», e, più ‘modernamente’, ad arbitrio del giudice, «propter judaicam qualitatem». I giudicanti della città e della provincia si affidavano dunque all’ “arte teorico-pratica” del bersaglio di Beccaria, a proposito del dover sottrarre l'autore del delitto commesso «libidinis causa» alla pena capitale, cui era invece destinato il responsabile della copula «in obprobrium Domini Nostri Jesu Christi»²³.

2. DAI BANDI SULLA «PROIBIZIONE DEL COMMERCIO CARNALE TRA CRISTIANI E EBREI» ALL'ART. 97 DELLA LEOPOLDINA

Savelli attestava che «l'ebreo, conoscendo carnalmente donne cristiane e contrario», era sottoposto a «leggi e statuto che punisca i delitti di carne», «come è stato riferito da persone pratiche, e così vedo osservarsi anche in Firenze e suoi Stati». Il soggetto, trovato dentro l'abitazione di una meretrice e di «persone terze», era passibile di scudi 300 di pena, da destinarsi per un terzo agli esecutori di giustizia, per un terzo al magistrato, il resto alle istituzioni per i poveri. Savelli attestava inoltre che l'ebreo era tenuto a pagare anche la parte della cristiana eventualmente incapiente, e che entrambi erano passibili di frusta, se impossibilitati a pagare. In caso di «seguita copula» Savelli affidava all'arbitrio del giudice il ricorso a pena affittiva o l'aumento di quella pecuniaria, sottolineando la differenza tra condotta mossa da libidine, il «puro commercio carnale», e l'ingiuria fatta alla cristiana religione», tra il «peccato di semplice fornicazione» e la «copula dannata». In caso di matrimonio, «abuso di sì alto sacramento», punito pertanto con la morte, Savelli riteneva di dover risparmiare la «donna infedele non restata gravida», dal momento che non si correva «il pericolo dell'educazione di un nemico della fede, che è la principale ragione sulla quale si fonda detto rigore»²⁴.

Dagli anni di Cosimo III il ripetersi dei bandi *sopra la proibizione del commercio carnale tra cristiani e ebrei* pareva aver un senso come ‘messaggio religioso’; lo stesso

²² F. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale. Parte speciale ossia esposizione dei delitti in specie con aggiunta di note per uso della pratica forense*, VI, Lucca, Giusti, 1876, p. 14. Sul penalista toscano cfr. M. MONTORZI, *Francesco Carrara*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, a cura di S. BORSACCHI-G.S. PENE VIDARI, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 475-496.

²³ P. FARINACII, *Praxis et theoriae criminalis amplissimae*, Norimbergae, sumptibus Wolfgangi Mauritiū Endteri & Johannis Andreae Endteri heredum, 1676, Quaest. 139, p. 577. Sui *delicta carnis* cfr. A. MARCHISELLO, «*Alieni thori violato*». *L'adulterio come delitto carnale in Prospero Farinacci (1544-1618)*, in S. SEIDOL MENCHI – D. QUAGLIONI, *Trasgressioni, seduzione, concubinato, adulterio, bigamia, (XIV-XVIII secoli)*, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 133-183.

²⁴ M.A. SAVELLI, *Pratica...* cit., p. 123.

ghetto era inteso come ‘sostitutivo’ della carcerazione, un luogo dove riconoscere, come nel ‘carcere cattolico’, i propri errori di fede²⁵. Al proposito Cantini ricordava che la Chiesa aveva da sempre «detestata quella unione», e che il «principe dotato di grandissima pietà» aveva «riguardato con orrore tutte le azioni che offendono la nostra S. Cattolica religione», con «provvedimenti efficaci a impedire quell’abominevole delitto di cui parla la nostra legge»²⁶, con «proibizioni e pene severissime»²⁷. D’altro canto questa materia²⁸ è parsa banco di prova del peso della giustizia «negoziata» – con accordi tra ebrei, cristiani, e istituzioni – rispetto alla «egemonica»²⁹. Anche nel granducato il numero dei procedimenti avviati e conclusi era infatti assai contenuto³⁰. La svolta ‘modernizzatrice’ della giustizia criminale passava per canali diversi, il tramonto delle restrizioni per gli israeliti possessori, ammessi alle cariche comunitative, con una accezione di cittadinanza poggiante sulla proprietà, anziché sul battesimo³¹; politiche religiose più ‘tolleranti’, da Giulio Rucellai³² al conte Orsini von Rosenberg, che, a nome della «Nazione ebrea», inoltrava suppliche per la «moderazione della legge, che proibisce il commercio carnale»³³. Il legislatore prendeva poi atto di una prassi criminale «causa di molte vessazioni»: il motuproprio del 4 agosto 1778 osservava che destinare un terzo della pena pecuniaria agli esecutori di giustizia – che avessero sorpreso l’israelita sull’uscio di casa di cristiane, «oneste o di mala fama» – si risolveva nella connivenza delle meretrici con le guardie, dal momento che le donne destinavano agli esecutori parte del guadagno. Pertanto si aboliva la «partecipazione», pur confermando «il disposto delle precedenti leg-

²⁵ K. STOW, *Delitto e castigo nello Stato della Chiesa: gli ebrei nelle carceri romane dal 1572 al 1659*, in *Italia judaica. Gli ebrei in Italia tra Rinascimento ed età barocca*, Roma, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1986, pp. 173 e seguenti.

²⁶ L. CANTINI, *Legislazione toscana...* cit., XXI, p. 125.

²⁷ *Repertorio del diritto patrio toscano vigente*, Firenze, Giuliani, 1836, p. 262.

²⁸ R. BONFIL, *Jews, Christians and Sex in Renaissance Italy: a historical problem*, in «Jewish History», 2012, 26, 1-2, pp. 101-111.

²⁹ Cfr. M. SBRICCOLI, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi della giustizia criminale*, in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia (Scritti editi ed inediti, 1972-2007)*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 1237 e seguenti.

³⁰ Dati in M. DA PASSANO, *Dalla “mitigazione delle pene” alla “protezione che esige l’ordine pubblico”, Il diritto penale toscano dai Lorena ai Borbone (1786-1807)*, Milano, Giuffrè, 1988, Appendice X, *La repressione penale nel Granducato di Toscana e nel regno d’Etruria*.

³¹ Cfr. *L’emancipazione ebraica in Toscana e la partecipazione degli ebrei all’Unità d’Italia*, a cura di D. LICIA BEMPORAD, Firenze, Edifir, 2013.

³² L. FISCHER, *Il controllo...* cit., p. 232. Sul principale artefice della politica ecclesiastica del Granducato, protettore della Nazione ebraica, cfr. L. MANNORI, *Rucellai, Giulio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., p. 1752; D. EDIGATI, *Rucellai, Giulio*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, Enciclopedia italiana, 2017, pp. 72-78.

³³ AS FI, *Carte strozziane*, IV serie, n. 700, *Lettere relative alla moderazione della legge, che proibisce il commercio carnale tra cristiani ed ebrei scritte da S.E. Conte di Rosenberg al sig. Governatore di Livorno*. Grazie a Daniele Edigati per la segnalazione e riproduzione.

gi» – le pene fino alla frusta, galera, carcere per le donne – per condotte che ora venivano definite «trasgressioni»³⁴.

Era uno snodo sul piano giuridico, un ‘declassamento’ del delitto, che Pietro Leopoldo tentava di proporre nella «Leopoldina». Nell’ultima parte del *Progetto, Delitti diversi e loro pene*, il Granduca appuntava: «Commercio d’Ebrei con Cristiani. Non è affar criminale, ma di pulizia, da castigarsi economicamente». Le *Tabella dei processi* celebrati nel granducato mostravano che tra il 1762 e il 1781 quelli per «commercio carnale» a carico di ebrei – in generale poco presenti in tribunale – erano stati di numero limitato, e che circa la metà si erano conclusi senza condanna³⁵. Anche da qui la tensione del sovrano ad affidare l’«affare» a un più efficace «castigo economico», punto di forza della politica pietroleopoldina, che, dall’antico modello difensivo dai ‘pericolosi’, grazie all’istituzione del Buon governo, puntava a una tecnica ‘attiva’, per ‘modellare’ la società. Tra i giuristi toscani, impegnati nella redazione della «Leopoldina», Antonio Maria Cercignani – pur poco disposto a separare religione, morale e diritto – esprimeva un consenso ‘filosoficamente’ fondato alla riformulazione del «Commercio d’Ebrei con Cristiani», previsto dal *Progetto* del granduca. «La presente ordinazione» – asseriva l’auditore a Pisa – «quantunque correttoria del gius comune, non può non reputarsi giusta, e assistita dalla ragione, e giustizia naturale»³⁶.

Era di tutt’altro parere Giuliano Tosi, che, rispetto al *Progetto* di Pietro Leopoldo, inseriva nella riforma diverse norme a tutela della religione e criticava la «massima tutta nuova». L’anziano giurista spiegava a Pietro Leopoldo che in «tutte le leggi, e colle leggi i costumi di tutte le Nazioni tra le persone di così diversa religione [...] le nozze son proibite». Tosi argomentava che, ai sensi della «ragion comune» – («*L. si quis christianam 5 cod. De Iud. et Caeclic*») – si poteva disporre la pena dell’adulterio; per mitigare le sanzioni – tema che sapeva caro al granduca – suggeriva il ricorso «almeno all’infima dell’incesto», ai sensi delle «leggi civili e canoniche [che] hanno per incestuose le nozze». Con un argomento congeniale alla prospettiva ‘panpoliziesca’ di Pietro Leopoldo, Tosi sottolineava che, con la «massima tutta nuova», «si corre il pericolo di fomentare e moltiplicare un disordine, al quale gli ebrei sono piuttosto inclinati e impegnatissimi come noi sappiamo a difendere chi ne è sospetto». Da esperto dello scarto tra pene edittali severe e miti stili giurisprudenziali, l’auditore consigliava infine di «levare tutte le altre prescrizioni, e disposizioni, se piuttosto non vogliamo dirle caricature, delle veglianti leggi».

³⁴ *Bandi e Ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana*, XI, Firenze, Cambiagi, 1778, n. LV.

³⁵ M. DA PASSANO, *Dalla “mitigazione delle pene”* ... cit., p. 30, Appendice X, citata.

³⁶ D. ZULIANI, *La riforma penale di Pietro Leopoldo*, I, Milano, Giuffrè, 1995, p. 308. Su Cercignani cfr. E. DEZZA, *Il granduca, i filosofi e il codice degli Irochesi. Il principio contumax pro reo confesso habetur e la riforma leopoldina*, in «Italian review of legal history», 2017, 3, n. 13, pp. 1-79.

Né il granduca né altri auditori intervenivano sul parere del Tosi, che proponeva: «dunque seguitando l'articolo, dove si parla dell'incesto direi 'E nella stessa pena arbitraria sarà ancora punito il commercio carnale tra ebreo e cristiana e cristiano ed ebrea, togliendo tutte le altre proibizioni, disposizioni, e pene contenute nelle leggi emanate in materia del detto commercio'». Per l'incesto tra zio e nipote e cugini in primo grado, l'art. 96 disponeva una pena «ad arbitrio del giudice, purchè sia sempre minore dei lavori pubblici», misura estesa al commercio carnale tra ebrei e cristiani dall'art. 97³⁷. La norma, che è parsa «antiebraica»³⁸, era iscritta da Forti nelle «leggi che proibivano i matrimoni tra ebrei e cristiani [e] vietarono ogni troppo familiare convivenza»³⁹. La riforma del 30 Agosto 1795, che reintroduceva la pena di morte, mitigava il carico sanzionatorio per i *delicta carnis*, dal momento che l'eccessivo rigore delle pene non pareva «corrispondente» agli effetti prodotti nella «società»⁴⁰. Nei lavori per la «terza riforma», Cercignani non riproponeva l'idea sua e di Pietro Leopoldo di ricomprendere il commercio carnale tra ebrei e cristiani negli affari di polizia. L'art. LXXXV della legge del 1807 – mai entrata in vigore – recitava: «con la pena del confino, e rispettivamente della carcere, o dell'ergastolo per quel tempo che al retto arbitrio del giudice comparirà giusto dovrà punirsi il commercio carnale tra ebreo o cristiana o cristiano ed ebrea»⁴¹.

3. IL «COMMERCIO CARNALE» A SIENA TRA GIUSTIZIA CRIMINALE E DI POLIZIA

Non a torto è stato osservato che, nella vita materiale, l'«alterità»⁴² tra ebrei e cristiani era più complessa del «modello tradizionale di esclusione o autoesclusione»⁴³ e irriducibile a «storia dell'antisemitismo»⁴⁴. In questo orizzonte le *Memorie di un ebreo senese* – a suo tempo studiate da Cecil Roth – testimoniano che, nonostante i ripetuti

³⁷ M. DA PASSANO, *Dalla mitigazione...* cit., p. 297; D. ZULIANI, *La riforma...* cit., pp. 308-309. Su Tosi, anche in questa materia «vero estensore» della riforma del 1786, cfr. D. EDIGATI, *La Casa di correzione e lo scontro intorno alla giustizia di polizia nella seconda metà del Settecento*, in «Annali di storia di Firenze», XII (2017), p. 67; ID., *Tosi, Giuliano*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, Roma, Enciclopedia italiana, 2019, pp. 466-469.

³⁸ M. VERGA, *Proprietà e cittadinanza. Ebrei e riforme delle comunità nella Toscana di Pietro Leopoldo*, in *La formazione storica dell'alterità. Studi di storia della tolleranza nell'età moderna offerti a Antonio Rotondò*, III, Firenze, Olschki, 2002, p. 1060.

³⁹ F. FORTI, *Libri Due...* cit., pp. 49-50, 115.

⁴⁰ *Bandi e ordini...* cit., CVI, n. XXXIII.

⁴¹ Art. LXXXV, in *Carlo Lodovico I...*, Firenze, Stamperia reale, 1807, p. 38, su cui cfr. D. EDIGATI, *Intimidire e prevenire: la "terza riforma" criminale toscana (1807)*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 2020, 93, pp. 119-176.

⁴² M. ASCHERI, *Prefazione*, in P. TURRINI, *La comunità ebraica di Siena...* cit., p. X.

⁴³ A. DI CASTRO, *Siena e gli ebrei*, *ibid.*, p. VII.

⁴⁴ G. LUZZATTO VOGHERA, *Percorsi della cultura ebraica in età moderna*, in *La cultura ebraica*, a cura di P. REINACH, Torino, Einaudi, 2001, p. 168.

divieti, tra il 1625 e il 1630 erano frequenti le occasioni di contatto degli ebrei con i cristiani, come documentato dalla vendita di stoffe, dalle vertenze sulle case a pigione, dalla presenza di una «ostaria», aperta per intrattenere gli «stranieri». Non mancavano le proibitissime relazioni sessuali: nel caso di un ebreo «preso in casa della putana con le denari in sacucia», le *Memorie* annotavano che entrambi erano stati sottoposti al tormento della «corda» e che «stettero saldi e uscirono senza essere condannati per il gran Sciocad [*Scijòhad*]. Il padre del giovane israelita aveva pagato una sorta di ‘mazzetta’, una notevole somma in denaro agli esecutori di giustizia, per evitare il passaggio in tribunale⁴⁵. L'estensore del *Diario* testimoniava inoltre sulla presenza di diversi precetti, comminati dal capitano di giustizia a un ebreo, affinché non desse «molestie» a certa «puttana poltrona», fonte di «tutti questi romori»⁴⁶. Anche a Siena la «Nazione» annoverava diversi ebrei abbienti, dediti a traffici commerciali di *standard* medio-alto, che vivevano fuori dal ghetto e che tenevano a servizio cristiani⁴⁷. I quattro Regolatori – istituiti nel 1363, aboliti nel 1784 – avevano giurisdizione speciale sull'attività lavorativa degli ebrei – accomunati a osti e meretrici – nell'ambito del controllo della contabilità degli enti che gestivano danaro pubblico. Le famiglie degli ebrei ballottati – per grazia del sovrano, ammessi dai Regolatori – godevano dei privilegi concessi da Ferdinando II, con mercanzie e masserizie privilegiate agli effetti doganali. Le esenzioni dai divieti, specie di tenere balie, escludevano comunque la coabitazione, esplicitamente vietata; a carico degli inadempienti non mancavano precetti e pene pecuniarie, a vantaggio del governo. Per ovviare alle disposizioni, che dovevano vessare non poco entrambe le comunità, nel 1699 il governatore, cardinale Francesco Maria de' Medici, disponeva la scarcerazione di alcuni ebrei facoltosi – che avevano tenuto cristiani a servizio – e invitava a rientrare a Siena l'appaltatore di tabacco, che aveva lasciato la città per evitare il carcere, che i bandi gli avrebbero riservato⁴⁸. Per mantenere buoni rapporti con gli israeliti, il governo estendeva allo *Stato nuovo* gli ordini di non «maltrattare gli ebrei», costretti a rimanere «serrati nel ghetto», soprattutto il venerdì santo. A tutela della Nazione ebraica si rinnovavano gli antichi obblighi per i cristiani a non sottrarre i bambini ebrei a scopo di convertirli⁴⁹, prassi peraltro favorita dalla Chiesa. Nella stagione post-tridentina i rari processi criminali, intentati a ebrei per i delitti di carne, si interrompevano infatti grazie alla conversione degli «infedeli»⁵⁰.

⁴⁵ Mi ha suggerito la traduzione Anna Di Castro, che ringrazio per l'aiuto nel consultare le Carte conservate nell'Archivio storico della Comunità ebraica di Siena.

⁴⁶ C. ROTH, *Le memorie di un ebreo senese (1625-1633)*, in «Rassegna mensile d'Israël», 1930, 5, pp. 207 e seguenti.

⁴⁷ Cfr. G. CATTURI – N. PAOLICELLI, *La vita quotidiana della Comunità ebraica di Siena raccontata nel «Libro dell'amministrazione»: fine 18. Secolo*, Roma, Rirea, 2018.

⁴⁸ Fonti in P. TURRINI, *La Comunità...* cit., pp. 53 e seguenti.

⁴⁹ *Legislazione toscana...* cit., XXIII, p. 283.

⁵⁰ Fonti in F. D. NARDI, *Concubinato e adulterio nella Siena post-tridentina*, in «Bullettino senese di storia patria», 1989, 96, p. 35.

Le relazioni tra ebrei padroni e cristiane lavoranti potevano comportare il 'pericolo' di commercio carnale; ma la repressione sollevava ben più gravi problemi sociali. Il 26 giugno 1756 non erano i Regolatori, ma l'autorevole Balia – attraverso una lettera dei «signori segreti del collegio» – a intervenire su un «precepto del Tribunale di giustizia», che aveva intimato a Elia Castelnuovo la «proibizione di accostarsi alla casa di una certa donna di Arpino, dal suddetto ebreo stipendiata», perché gli scegliesse la lana, «manifattura la più essenziale e sostanziale» per la «fabbrica di panni lini», da lui «eretta» in città. Nel resoconto del collegio, il Castelnuovo «meditava di smettere la buona fabbrica», dato che «gli veniva impedito il potere liberamente accudire al buon regolamento della medesima». Nell'orizzonte della 'negoziabilità', cifra della giustizia d'antico regime, la Balia deliberava, con nove voti a favore e uno contrario, di eleggere due deputati, che, assieme al segretario delle leggi, «prendessero quei compensi che venissero stimati più necessari per impedire la soppressione di tal fabbrica tenuta dal detto ebreo con profitto della città». Gli eletti «riferivano» a Giuliano Tosi, all'epoca capitano di giustizia a Siena, per addivenire ad un «accomodamento», che, senza clamore, ovviasse al pericolo per la città di perdere la manifattura⁵¹. Nella ricostruzione dell'episodio Narciso Mengozzi riconosce alla Balia il merito di aver «preso apertamente le difese dell'ebreo industriale», oltre che per «ragioni di umana tolleranza», per il sostegno alla sua «industria manifatturiera»; lo storico ricordava che la «libertà delle industrie» aveva avuto la meglio sulle «indiscrete pretese poliziesche»⁵².

Questa vicenda può essere considerata banco di prova della «tolleranza prima della tolleranza»⁵³, comprensibile nel quadro giuridico e politico di uno stato d'antico regime, contrassegnato da estrema flessibilità. Anche a Siena con l'età lorenese pareva aprirsi poi una pagina nuova di 'partecipazione' alla cittadinanza, con l'organizzazione dei festeggiamenti per le visite di Maria Teresa e Francesco Stefano nel 1739; di Pietro Leopoldo nel 1767; di Ferdinando III nel 1791. La costruzione della sinagoga, evento dalla risonanza che andava oltre la città del palio, e l'attiva presenza di accademie nella «piccola Gerusalemme»⁵⁴ erano l'orizzonte del superamento delle restrizioni, che lasciavano il posto a privilegi non individuali, ma nei riguardi dell'intera «Nazione», rimessi ai giurisdicenti locali. Nel 1776 un ordine del capitano di giustizia concedeva dunque agli ebrei «la libertà di passeggiare fuori dal ghetto», «senza preventiva licenza», con l'aggiunta che «verrà castigato chi ardirà di insultarli». Il bando del 29 ottobre 1776, in nome della «libertà per migliore industria, prosperità e proprietà», «aboliva e annullava» la privativa della vendita di vino e mattoni. L'articolo IX toglieva «la

⁵¹ AS SI, *Balia*, 245, cc. 3-4.

⁵² N. MENGOZZI, *Il Monte dei Paschi e le aziende in esso riunite*, V, Siena, Lazzari, 1891, pp. 285-286.

⁵³ M. SANGALLI, *Dal ghetto alla tolleranza: percorrendo l'Europa di età moderna tra ebraismo e cristianesimo*, in «Giornale di storia», 2013, 12, p. 8.

⁵⁴ Cfr. P. TURRINI, *La Comunità...* cit., pp. 68 e seguenti.

proibizione degli ebrei di restar fuori dal ghetto», e «obbligava del segno solo i forestieri a Siena per oltre due giorni». Nel 1777 erano estese alla provincia senese le disposizioni che ammettevano anche gli ebrei possessori alle cariche comunitative⁵⁵; la cittadinanza poggiante sulla capacità fiscale, anziché sul battesimo, mutava i «tratti costituzionali» dello *Stato nuovo*, fino ad allora «costituzionalmente autonomo»⁵⁶.

Dalla fine degli anni Settanta la tensione per la modernizzazione della giustizia criminale era imposta da quelle che, agli occhi del granduca, apparivano criticità, in primo luogo lo scarto tra le sanzioni severe, i processi effettivamente istruiti, le sentenze di condanna comminate ed eseguite. In particolare, nel 1779 il *Codice della Toscana legislazione* asseriva che la «rinnovazione delle leggi e pene contro gli ebrei, che hanno commercio con i cristiani, e viceversa», era stata estesa a Siena; ma ricordava un solo caso nel 1738, quando era stato «inquisito» tal Mosè David Gallichi⁵⁷. L'auditore fiscale testimoniava sulla prassi del ricorso alla pena arbitraria – consigliata da Farinacci – e della conclusione dei processi con la formula «usque ad novas»; talvolta ammetteva che «non si procede in simil cause»⁵⁸. Gli «amori disonesti» erano infatti terreno d'elezione dei precetti in via economica, comminati alle persone «non ree di delitto, ma di cattiva condotta [...] arbitrarie e scandalose». L'auditore fiscale Berti scriveva al granduca, elogiando i vantaggi del processo sommario – avviato dai «segreti ricorsi» e dalla «sagramental confessione» – per condotte «contrarie alla Religione, allo Stato, alla società e alla salute pubblica», in particolare le «tresche scandalose»⁵⁹. Il motuproprio del 28 ottobre 1777 stabiliva che «il parere dell'auditore di governo è di necessità in qualunque affare di grazia e giustizia»; l'*Istruzione per l'auditore del governo* confermava l'intreccio tra giustizia e politica. Anche a Siena il fiscale partecipava dunque al governatore la sentenza, formulata al termine del processo, «fabbricato presso in tribunale»⁶⁰. L'architrave della *iusdictio* d'antico regime non era intaccato dall'azione riformatrice di Pietro Leopoldo, salva la separazione di competenze in capo alle istanze di vertice, Supremo tribunale di giustizia e Presidenza del Buon governo⁶¹; non a torto Cantini scriveva che «i nostri giudicenti [...] riuniscono insieme la qualità di giudice e di ministri di polizia»⁶², prassi condannata nel 1826 da Carmignani, nei termini del «mostruoso miscuglio de' metodi di polizia, e de' metodi di giustizia»⁶³.

⁵⁵ ASCES, *Filze antiche*, n. 128.

⁵⁶ L. MANNORI, *La riforma comunitativa e il progetto costituzionale*, in «Rassegna storica toscana», 2016, 62, p. 17.

⁵⁷ *Codice della Toscana legislazione*, Siena, Rossi, 1779, p. 117.

⁵⁸ AS SI, *Capitano di Giustizia*, 366, «Informativo c. Elisabetta Pelosi e Davide Coenne».

⁵⁹ AS SI, *Capitano di Giustizia*, 1022, c. 316.

⁶⁰ AS SI, *Governo di Siena*, 6, c. 8.

⁶¹ Cfr. D. EDIGATI, *La Casa di correzione...* cit., pp. 65 e seguenti.

⁶² *Legislazione toscana...* cit., XXX, p. 432.

⁶³ C. CARMIGNANI, *Cod. Leop. art 97...* cit., p. 146.

4. EBREI E CRISTIANI DAVANTI AL TRIBUNALE DI GIUSTIZIA

Le poche cause in tema di commercio carnale tra ebrei e cristiane, conservate nel ricco fondo *Capitano di giustizia*, riflettono le contraddizioni della *irrisdictio* dell'ultimo scorcio del Settecento, ancora segnata dalle 'antiche' distinzioni, legate alla fama, alla condizione sociale, in questo caso anche alla religione degli inquisiti. Era il caso di Elisabetta Pelosi – «di bassa estrazione», una povera lavorante, fascinaia e domestica – e Davide Coenne, ebreo, entrambi a giudizio per stupro con gravidanza, anche se il vero 'bersaglio' dell'*Informativo* era il «commercio carnale». Il solerte caporale della squadra dei famigli di Arcidosso comunicava dunque al vicario che in paese si parlava della ragazza, «lusingata e presa a forza dall'ebreo»; Elisabetta in un primo momento ametteva, per poi negare negli altri interrogatori. Affermava infatti «mi sarei vergonata a mettermi a bazzicare con un ebreo [...] meglio la galera»; sosteneva, «sono cascata in peccato con uno», per esser stata circuita e violentata, una sola volta, da tal Francesco, servitore in casa del commissario di Grosseto. Le perizie mediche confermavano lo stato di gravidanza; la ragazza si obbligava a dare mallevatoria *de tuendo fetu*, con il padre garante del portare a termine la gravidanza. Giacobbe Coenne, negoziante, padre di Davide, otteneva da Elisabetta un attestato, in cui la ragazza, analfabeta, informata da un notaio delle conseguenze del «giuramento di verità», ripeteva di non essersi mai congiunta con l'ebreo, fomite di vergogna. Dopo la nascita del bambino – battezzato e consegnato allo Spedale di Siena – Elisabetta ribadiva di non essere stata «ingravidata dall'ebreo», pur rifiutando di sporgere denuncia contro lo stupratore Francesco. Sulla pretesa punitiva 'pubblica' si imponeva dunque una scrittura privata. Il vicario partecipava l'*Informativo* al commissario a Grosseto e all'auditore fiscale di Siena, proponendo di tenere sospesi gli atti «fino a nuovi e migliori indizi». Le autorità superiori concordavano, per l'assenza di denuncia e perché tale conclusione avrebbe evitato un problema delicato, «il Fisco non deve supplire con la prova della diversa religione degli imputati». Il processo restava aperto; il governatore di Siena, Vincenzio Martini, approvava⁶⁴.

A detta dell'auditore fiscale nel 1797 si giudicava un «delitto di carne con vile messa in scena» a carico di Leon Vita Levi, «di religione ebrea», e di tal Giuseppa Arrigucci, «di religione cristiana», «detta mammaccia per vita libertina», «donna diffamata e di partito come risulta dai precetti economici», cui dal 1786 era stato intimato di «non accostarsi al ghetto». Si procedeva inoltre per «lenocinio qualificato» nei riguardi di Francesco Fineschi, marito di Giuseppa, e della di lei madre, Rosa Arrigucci. Leon Vita, studente di vent'anni, che viveva del patrimonio familiare, si rendeva irreperibile; Giuseppa era chiusa in carcere, perché, «in disprezzo dei precetti riportati dalla potestà economica», da molti anni teneva una «amorosa e viziosa corrispondenza» con Leon Vita, «sebbene di religione diversa»⁶⁵. Si osservava che

⁶⁴ AS SI, *Capitano di Giustizia*, 366, «Informativo c. Elisabetta Pelosi e Davide Coenne». Ricostruisce la vicenda P. LUSINI, *Processo per stupro con gravidanza*, Arcidosso, Effigi, 2022.

⁶⁵ AS SI, *Capitano di giustizia*, 712, c. 145.

il «tribunale economico» aveva preceduto la «causa criminale». Nelle testimonianze raccolte emergeva che altri ebrei frequentavano la casa di Giuseppa, e che i vicini avevano minacciato di «andare a chiamare gli sbirri». Si dichiarava inoltre che Leon Vita aveva promesso di non frequentare più la donna, ma che continuava, seppure più guardingo, «a dar scandalo». Si ricostruiva l'arresto: il giovane era stato colto dai «caporali» nel letto della donna, che pure si trovava in un'altra stanza, intenta a ricamare con la madre; si concludeva che Leon Vita avrebbe offerto agli esecutori di giustizia due orologi in oro e altri zecchini per «accomodare l'affare senza andare in tribunale»⁶⁶. L'Auditore fiscale ammetteva che non era stata scoperta la «copula», delitto di «prova difficile»; citava però un caso analogo «di insufficienti prove», in cui «il soppresso magistrato degli Otto» – i cui autorevoli parere sembravano fornire ancora lumi – aveva «decretato», per «la madre e altri ruffiani», pene «in proporzione delle circostanze». Pertanto chiedeva la condanna del marito e della madre di Giuseppa, accusati di non aver «invigliato», ma «cooperato al libertinaggio»⁶⁷.

Le difese a favore degli inquisiti – a firma di Francesco Rossi, procuratore dei poveri – argomentavano che le leggi toscane prevedevano una pena più grave per l'adulterio tra «persone di diversa religione», ma esigevano che «preceda l'accusa del marito». Citando il 'pratico' toscano Paoletti, Rossi ricordava che il delitto era «di privata ragione». Con le parole di Renazzi, il procuratore dei poveri concludeva che «quanto interessa ogni ben regolata civil società che i delitti non restino impuniti [...] altrettanto interessa che i pretesi delinquenti non siano condannati in conseguenza di una viziosa e informe procedura»⁶⁸. L'auditore fiscale sosteneva invece che l'adulterio era da ritenere «coito dannato», se commesso «tra cristiane ed ebrei», in «disprezzo della nostra religione», e che tale delitto prevedeva l'azione pubblica». Al giudizio di disvalore religioso e morale non corrispondeva la richiesta di una pena esemplare; il Fiscale osservava che l'«ultima costituzione criminale» – la legge del 30 agosto 1795 – non aveva fatto menzione del delitto, per cui, ai sensi della «Leopoldina», poteva essere comminata la pena arbitraria prevista per l'incesto tra zio e nipote e cugini in primo grado. L'accusa sosteneva, pertanto, che la «legge criminale del 1786» doveva «interpretarsi con quella giusta epicheia, che è propria della ragion comune, tanto più in vista della mitigazione delle pene sopravvenuta in Toscana nei delitti di carne mediante il disposto della novissima sanzion criminale del 1795». In considerazione dell'inservanza dei precetti economici, del «sospetto lenocinio», del «pubblico scandalo sopravvenuto in questa città», della carcerazione subita, dello stato di miserabili di Giuseppa e Francesco, il fiscale proponeva per i presenti la pena di tre anni di esilio da Siena, che il governatore riduceva a due per l'uomo⁶⁹.

⁶⁶ AS SI, *Capitano di giustizia*, 276, n. 54.

⁶⁷ AS SI, *Capitano di giustizia*, 712, c. 169.

⁶⁸ *Ibid.*, c. 195.

⁶⁹ *Ibid.*, cc. 175 e seguenti.

Leon Vita, tornato in città, si presentava «spontaneamente» al tribunale; diceva di accettare la sentenza di condanna alla pena pecuniaria per quei suoi «trascorsi giovanili», e chiedeva di essere ammesso *ad novas*, per produrre difese. Come diretto discendente della famiglia Levi, avanzava un'istanza per accedere ai «benefici di grazia e privilegi, accordati dal governo il 29 febbraio 1743», che, a suo dire, il «codice criminale del 1786 non ha potuto sospendere». Il Tribunale di giustizia sosteneva invece che sul privilegio «non può non aver forza la legge»; a sostegno richiamava inoltre il capitolo 11 della «Livornina», a proposito degli «ebrei che si mescolassero con cristiano o cristiana, turco o turca, moro o mora», «castigati» per la prima volta con scudi 50, dopo la seconda con cento, oltre «ad arbitrio del giudice». La sentenza aggiungeva che, in caso di adulterio, incesto, stupro, sodomia, la sanzione era affidata alle disposizioni della «ragion comune e statuti dei luoghi». Pertanto Leon Vita era condannato a pena arbitraria di lire 400, devolute al monastero delle Convertite; il giovane pagava e riceveva relativa «quietanza»⁷⁰.

In una stagione resa difficile dalla debolezza del governo granducale, anche a Siena soprattutto la politica di riforme ecclesiastiche pareva alimentare il sentimento antiebraico, poco ostacolato dai ripetuti bandi a tutela della Nazione. Il parroco di San Martino lamentava l'inosservanza dell'obbligo in capo agli ebrei di chiudere le finestre al passaggio della processione del venerdì santo; si inoltravano reclami all'arcivescovo a porre fine ad una «tresca ebraica». Dal canto loro i massari scrivevano al vicario che un «illuminato governo» doveva «chiudere le orecchie alle false istanze dei persecutori e fanatici». Proprio il fanatismo religioso era decisivo nel *Viva Maria* e nel *pogrom* del 28 giugno 1799, che contava diciannove ebrei senesi uccisi, tredici arsi vivi nella piazza del Campo, con il rogo avviato dal legno nell'albero della Libertà, ivi eretto. L'odio pareva aver per bersaglio gli israeliti in quanto «giudei», più che 'filo francesi', come documentato anche da una fonte di polizia dell'epoca, ove un anonimo accusava gli ebrei di innaffiare l'albero della Libertà, «per inchiodarvi e far pendere i seguaci del nostro signor Gesù Cristo»⁷¹. Del resto l'eccidio e la razzia nel ghetto erano chiusi da una solenne processione di ringraziamento alla Madonna del Conforto, che riuniva insorgenti aretini e plebaglia della città e del contado⁷². Dopo il massacro non sembrava mutare il rapporto tra autorità di polizia, israeliti e senesi; il 23 ottobre 1799 l'ebreo David Dina denunciava al

⁷⁰ AS SI, *Capitano di giustizia* 276, n. 54. Un Leon Vita Levi compose versi in occasione dell'innalzamento dell'albero della Libertà in piazza del Campo: indicazioni in S. GALLORINI, *Viva Maria e nazione ebraica: i fatti di Monte San Savino e Siena*, presentazione di F. CARDINI e R.G. SALVADORI, Cortona, Colosca, 2009, p. 128.

⁷¹ La fonte in F. PISELLI, «Giansenisti», ebrei e giacobini a Siena. Dall'accademia ecclesiastica all'Impero napoleonico (1780-1814), Firenze, Olschki, 2007, p. 305.

⁷² Sul *pogrom*, cfr. ancora I. ZOLLER, *Nuove fonti per la storia del 28 giugno 1799 a Siena*, in «Rivista Israelitica», VII (1910), p. 138 sgg.; R.G. SALVADORI, *Gli ebrei italiani nella bufera antigiacobina*, Firenze, Giuntina, 1999, p. 102; G. CHIRONI – L. NARDI, *Siena nel 1799*, in *La Toscana e la Rivoluzione francese*, a cura di I. TOGNARINI, Napoli, Esi, 1994, pp. 384 sgg.; S. GALLORINI, *Viva Maria...* cit., pp. 103 e seguenti.

Bargello un tal «Pacchio», che si era vantato pubblicamente d'aver ammazzato uno degli ebrei, e aveva aggiunto «questi ladri baronfottuti credono che sia finita, ma ora principia e la pentola bolle». Mentre erano arrestati alcuni responsabili dell'eccidio, i rapporti al Bargello del 23 e 25 Aprile 1800 segnalavano accuse, rivolte in pubblico agli ebrei, di «tener sempre dei nastri repubblicani», e insulti alle «bestie, che hanno sempre le coccarde francesi». Il vicario scriveva al governatore che, nonostante la «prudenza della Nazione», si temeva una «qualche agitazione»; un libello invocava «esilio a tutti gli ebrei e al suo medico Bruni spione dei Francesi»⁷³. Al tempo stesso una lista del Bargello segnalava undici ebrei, anche di «scandalo alla loro nazione»; tra le accuse risaltavano il «disprezzare con parole ingiuriose la nostra Santa Religione, mettendola in ridicolo, con pregiudizio grande della gioventù», e l'aver «commercio carnale con delle donne cristiane»⁷⁴.

Agli occhi della «polizia» e della «giustizia» della Siena di fine Settecento lo «scandalo», anche per la stessa «nazione», poggiava sull'immoralità del delitto di carne, che aveva senso nella *disparitas cultus*. Il 'canone' si eclissava nell'Italia liberale, per rientrare nell'ordinamento giuridico con le leggi antiebraiche dell'autunno 1938, intese a costruire l'italiano di razza fascista. L'art. 1 del codice civile del 1942 subordinava la capacità giuridica alle «leggi speciali»; la «*Diversità di razza o nazionalità*» rilevava nell'art. 91, con le «limitazioni», poste al matrimonio, dalle «leggi speciali»⁷⁵. Gran parte degli ebrei senesi, arrestati nel ghetto nella notte tra il 5 e 6 novembre 1943, o strappati alle loro case, non tornarono dai campi di sterminio. In città lapidi e pietre d'inciampo ricordano la tragedia dei cittadini di religione ebraica⁷⁶. Inossidabile al tempo, il disprezzo per le unioni tra diversi, sotto il profilo razziale o religioso, pare un 'archetipo', radicato in un certo immaginario di 'subcultura popolare'. Nelle vivaci pagine dedicate alla percezione sociale del rapporto tra il ghetto di Siena e la 'confinante' contrada della Torre, Patrizia Turrini ricorda che, sei anni prima dell'ultima estate degli ebrei italiani, i torraiolesi erano ingiuriati dai rivali nella piazza del Campo nei termini del «sangue misto, mezzi ebrei, mezzi cristiani»⁷⁷.

⁷³ AS SI, *Governatore*, 1129.

⁷⁴ Appendice in F. PISELLI, "Giansenisti... cit., pp. 207 e segg.

⁷⁵ Cfr. P. PASSANITI, *Lo schermo infranto dell'uguaglianza. Le premesse della legislazione antiebraica tra svolta antisemita e progressione razzista*; G. NAVONE, *Il divieto di matrimonio razzialmente misto*, in *L'Italia a 80 anni dalle leggi antiebraiche e a 70 dalla Costituzione. Atti del Convegno tenuto a Siena nei giorni 25 e 26 Ottobre 2018*, a cura di M. PERINI, Pisa, Pacini, 2019, rispettivamente pp. 160-190, 353-370. Tra i contributi recenti cfr. almeno *Razza e (in)giustizia, Gli avvocati e i magistrati al tempo delle leggi antiebraiche*, a cura di A. MENICONI – M. PEZZETTI, Senato della Repubblica, Ucci, Roma, 2018; G. SPECIALE, *L'eredità delle leggi razziali del 1938. Nuove indagini sul passato, ancora lezioni per il futuro*, Roma, Roma tre press, 2019.

⁷⁶ Tra le primissime pubblicazioni cfr. A. VALECH CAPOZZI, *A 24029* (1946), rist. Siena, 1995; su Youtube *1938-1944: la politica razziale del regime fascista a Siena e Novembre 1943: accadde anche a Siena* di J. GUERRANTI; *Voci di carta. Le leggi razziali nei documenti della città di Siena. Catalogo della mostra documentaria. Archivio di Stato di Siena 26 ottobre 2018 -31 gennaio 2019*, a cura di C. CARDINALI – A. DI CASTRO – I. MARCELLI, Pisa, Pacini, 2019.

⁷⁷ P. TURRINI, *La Comunità...* cit., p. 138.